

CRITERI E CONDIZIONI PER L'ORDINE DI PRIORITÀ NELL'ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(APPROVATI CON DELIBERA C.C. N. 14 DEL 29/04/2016)

A. ASSEGNAZIONE ALLOGGI

All'assegnazione di alloggi di e.r.p. destinata all'assistenza abitativa, costruiti, acquisiti, o comunque che si rendano disponibili nel territorio comunale, si fa luogo, tenendo conto degli standard degli stessi di cui all'art. 12 del regolamento regionale 2/2000 e succ. mod. ed int., secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale degli aventi titolo, formata e aggiornata semestralmente (a maggio e a novembre di ogni anno) sulla base delle domande (pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno) di partecipazione a pubblico concorso indetto con bando generale.

A.1 AVVISO DI BANDO

Entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno è pubblicato avviso di bando di concorso per l'inserimento o l'aggiornamento della posizione nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di e. r. p. destinati all'assistenza abitativa;

A.2 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il bando, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del Regolamento Regionale n. 2/2000, dovrà prevedere le seguenti condizioni, di cui all'art. 2 del succitato Regolamento Regionale, con il punteggio a fianco indicato:

TIPO DI CONDIZIONE DEL RICHIEDENTE	PUNTI ATTRIBUIBILI
A) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica, da almeno un anno dalla pubblicazione del bando o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali.	20 (venti)

B) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali	8 (otto)
B - 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto: 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato	4 (quattro) 3 (tre)
C) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa: 1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali 2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali 3. a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio	10 (dieci) 3 (tre) 8 (otto)
D) richiedenti che abitino, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, con il proprio nucleo familiare in un alloggio che presenta affollamento (rapporto vano abitante 1 a 2 e 1 a 3). Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%; 1. rapporto vani abitanti 1 a 3 2. rapporto vani abitanti 1 a 2	11(undici) 10(dieci)
E) richiedenti che abitino, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, con il proprio nucleo familiare	

<p>in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre ai sensi della normativa regionale vigente, ovvero in alloggio privo di servizi igienici interni</p> <p>1) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente</p> <p>2) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è mediocre</p>	<p>10 (dieci)</p> <p>7 (sette)</p>
<p>F - richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art.21 della legge 05.08.78 n.457:</p> <p>1) in misura non inferiore a 1/3</p> <p>2) in misura non inferiore a 1/5</p> <p>3) in misura non inferiore a 1/6</p>	<p>12 (dodici)</p> <p>8 (otto)</p> <p>7 (sette)</p>
<p>G - richiedenti che abitino, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari, riconosciuti anagraficamente ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/89</p>	<p>4 (quattro)</p>
<p>H - richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.</p>	<p>3 (tre)</p>
<p>I – richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente, assimilato e/o da pensione</p>	<p>10 (dieci)</p>
<p>L – richiedenti che appartengano ad una delle seguenti categorie:</p> <p>1) ANZIANI: nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al</p>	<p>3 (tre)</p>

lavoro, ovvero minori purché siano a totale carico del richiedente	
2) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, il trentacinquesimo anno di età	2 (due)
3) PERSONE SOLE CON FIGLI A CARICO: nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico	2 (due)
4) DISABILI: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa. Per ogni componente con invalidità e/o minori con invalidità permanente grave	5 (cinque)
5) PROFUGHI: nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani	1 (uno)
6) NUCLEI FAMILIARI con numero di figli superiori a due. Dal terzo figlio per ogni figlio	1 (uno)
7) NUCLEI FAMILIARI composti da una sola persona maggiorenne	1 (uno)
8) RESIDENTI: <ul style="list-style-type: none">- nuclei familiari residenti nel territorio comunale da un periodo inferiore o uguale a 10 anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali- nuclei familiari residenti nel territorio comunale da un	5 (cinque) 8 (otto)

<p>periodo superiore a 10 anni, fino a 15 anni, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuclei familiari residenti nel territorio comunale da un periodo superiore a 15 anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali 	20 (venti)
--	------------

A.2.1 NON CUMULABILITA' DI ALCUNE CONDIZIONI

In conformità al Regolamento Regionale 19/02/2008 n. 2, art. 1, comma 2, le condizioni di cui al punto **A.2**, lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f).

Non sono, altresì, cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i).

A.2.2 ORDINE DI PRIORITA' IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO

L'ordine di collocazione in graduatoria è dato dalla somma dei punteggi relativi alle condizioni riconosciute e cumulabili.

A parità di punteggio, per stabilire l'ordine di collocazione nella graduatoria, si fa riferimento alla anzianità di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità, si fa luogo a sorteggio.

A.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al concorso va redatta su apposito modulo conforme al modello-tipo approvato dalla Giunta Comunale, contenente le indicazioni di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e suc. mod. ed int., e deve essere spedita al Comune esclusivamente a mezzo raccomandata postale.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale fa fede del termine di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l'anzianità della stessa.

Non sono ammesse forme diverse di spedizione, né domande redatte su modelli diversi da quello predisposto dal Comune. Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare.

A.3.1 DOMANDE DI AGGIORNAMENTO

Identiche modalità valgono per la presentazione delle domande di aggiornamento della propria posizione da parte di richiedenti già inseriti nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di e. r. p. destinati

all’assistenza abitativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Regionale 2/2000.

Il relativo modulo deve contenere la specificazione che trattasi di domanda di aggiornamento di posizione.

A.3.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A corredo della domanda di partecipazione al concorso o di aggiornamento della posizione in graduatoria, i richiedenti devono presentare i documenti che attestano il possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’e. r. p. destinata all’assistenza abitativa, di cui all’art. 11 della L.R. 12/1999 e suc. mod. ed int. e delle condizioni che hanno dato luogo a punteggio dichiarate nella domanda, non risultanti già agli atti del Comune o in pubblici registri tenuti o conservati da altra pubblica amministrazione. Di essi è fatta esplicita menzione nel bando di concorso. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la certificazione ISEE in corso di validità del richiedente.

B. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA

- 1) La ricezione delle domande di partecipazione al concorso e di aggiornamento della posizione in graduatoria;
- 2) la verifica della completezza e regolarità delle stesse;
- 3) l’assegnazione del numero progressivo identificativo;
- 4) l’attribuzione provvisoria dei punteggi;
- 5) la comunicazione agli interessati del punteggio attribuito;
- 6) la ricezione delle opposizioni;
- 7) ogni altra attività istruttoria.

Fino alla trasmissione dei fascicoli relativi ad ogni singolo richiedente alla competente Commissione per la formazione della graduatoria ed il suo aggiornamento, tutte le attività istruttorie sono svolte dall’Ufficio Segreteria di questo Comune.

Lo stesso Ufficio, su richiesta di detta Commissione, provvede a svolgere le suddette attività necessarie all’accertamento del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti soggettivi di accesso e delle condizioni che hanno dato luogo a punteggio.

Al medesimo Ufficio spettano i compiti di accertamento della permanenza di detti requisiti prima dell’assegnazione degli alloggi e le ulteriori incombenze previste dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

C. COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Con deliberazione della Giunta Comunale si provvederà alla costituzione della Commissione Comunale per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione degli alloggi di E. R. P. destinati all’assistenza abitativa, di cui all’art. 4 del Regolamento Regionale 2/2000.

D. RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Ai sensi dell’art. 13, c. 6 del Regolamento Regionale n. 2/2000 la Giunta Comunale può riservare alloggi a nuclei familiari che si trovino nelle situazioni di emergenza abitative previste dallo stesso art. 13.